



Comune
di Arbus



Comune
di Gonnosfanadiga



Comune
di Guspini



Comune
di Villacidro

Unione di Comuni
MONTE LINAS-DUNE DI PISCINAS

STATUTO

Approvato con Delibera dell'Assemblea dell'Unione di Comuni
Monte Linas - Dune di Piscinas n. 3 del 10 gennaio 2018

INDICE

TITOLO I	4
ELEMENTI COSTITUTIVI	4
ART. 1 - DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE DELL'UNIONE	4
ART. 2 - FINALITÀ	4
ART. 3 – FUNZIONI E SERVIZI	4
ART. 4 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI	5
ART. 5 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI	6
ART. 6 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE	6
ART. 7 - SEDE STEMMA E GONFALONE DELL'UNIONE	6
ART. 8 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE	7
ART. 9 - RECESSO	7
ART. 10 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI	7
TITOLO II	8
ORDINAMENTO STRUTTURALE	8
ART. 11 - ORGANI DELL'UNIONE	8
ART. 12 – L'ASSEMBLEA DEI SINDACI	8
ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	8
ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	9
ART. 15 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	9
ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	10
ART. 17 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE	10
ART. 18 - INIZIATIVA PER GLI ATTI E LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	10
ART. 19 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA	10
ART. 20 - COMPOSIZIONE E COMPETENZA DELLA GIUNTA	11
ART. 21 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	11
ART. 22 - PRESIDENTE E GIUNTA	11
ART. 23 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE	11
ART. 24 - DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA	12
ART. 25 - INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'UNIONE	12
ART. 26 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE	12
ART. 27 - PERMESSI	12
ART. 28 - REGOLAMENTI	12
TITOLO III	13
PARTECIPAZIONE	13
ART. 29 - CRITERI GENERALI	13
ART. 30 - CONSULTAZIONI	13
ART. 31 - ISTANZE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE	13

ART. 32 - REFERENDUM CONSULTIVO	13
TITOLO IV	14
UFFICI E PERSONALE	14
ART. 33 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	14
ART. 34 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	14
ART. 35 - SEGRETARIO DELL'UNIONE	14
TITOLO V	15
ORDINAMENTO FINANZIARIO	15
ART. 36 - ORDINAMENTO	15
ART. 37 - RISORSE FINANZIARIE	15
ART. 38 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE	15
ART. 39 - ATTIVITÀ FINANZIARIA	15
ART. 40 - BILANCIO	16
ART. 41 - RENDICONTO	16
ART. 42 - CONTROLLO INTERNO	16
ART. 43 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	16
ART. 44 - CONTROLLO DI GESTIONE	17
ART. 45 - TESORERIA	17
ART. 46 - ECONOMATO	18
TITOLO VI	18
TRASPARENZA E ACCESSO	18
ART. 47 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELL'AZIONE DELL'UNIONE	18
ART. 48 - ACCESSO AGLI ATTI	18
TITOLO VII	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE	18

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI MONTE LINAS – DUNE DI PISCINAS" per brevità di seguito definita "Unione", costituita tra i comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii e delle norme regionali che disciplinano le forme associative di comuni, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".
 2. Il presente statuto è stato approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli comunali dei comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro, con le modalità previste dal D. Lgs 18/08/2000 n. 267.
 3. Le modifiche del presente statuto sono approvate dall'Assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.
 4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro e alla data del 31 dicembre 2015 ha una popolazione complessiva di 39.125 abitanti su un'estensione territoriale di 752,46 Kmq.
 5. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente statuto e che trasferiscano le medesime funzioni ed i medesimi servizi già esercitati.
- L'adesione deve essere in ogni caso deliberata entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
6. Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri Comuni oltre a quelli che l'hanno costituita inizialmente.

ART. 2 - FINALITÀ

1. L'Unione promuove la progressiva integrazione dell'azione amministrativa tra i comuni che la costituiscono e, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in modo congiunto per i Comuni associati o per alcuni di essi, le funzioni e i servizi trasferiti.
2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Sarda e della Provincia del Sud Sardegna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4. I rapporti con i Comuni limitrofi, la provincia e la regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

ART. 3 – FUNZIONI E SERVIZI

1. Alla Unione di Comuni spettano prioritariamente le Funzioni attribuite dalla L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 al Titolo VI "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" - Capo I Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Funzioni delle unioni di comuni)
2. La tempistica del trasferimento delle suddette funzioni all' Unione è quella disciplinata dall'art. 70 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, rubricato "Trasferimento di funzioni, beni e personale"
3. In prima istanza, verranno trasferiti alla unione i seguenti servizi:
 - Centrale Unica di Committenza
 - Sportello SUAPE
 - Istruttoria paesaggistica, compatibilità idraulica e geologica afferenti le pratiche edilizie
 - Gestione del personale
 - Nucleo di valutazione
 - Formazione del personale
 - Polizia locale
 - Recupero crediti

ART. 4 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI

1. Il trasferimento dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e successivamente ratificata e contestualmente approvata dal Consiglio dell'Unione. La relativa bozza deve essere previamente predisposta da apposita conferenza di servizi di cui fanno parte di diritto il Dirigente dell'Unione, se previsto, e il Segretario dell'Unione con funzioni di coordinamento, oltre ai responsabili dei servizi dei comuni conferenti e deliberata dalla Giunta dell'Unione a maggioranza dei (2/3) due terzi dei componenti assegnati.
2. Detta convenzione, da sottoscrivere formalmente, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente prevedere un progetto organico e completo di fattibilità operativa e pertanto prioritariamente:
 - a) il contenuto del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
 - b) il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;
 - c) le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti, secondo un preciso piano di finanziamento, ivi compresa la scelta del criterio proporzionale di conferimento;
 - d) i trasferimenti di personale e di beni strumentali;
 - e) la durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
 - f) la competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione, fatto salvo il diritto del singolo comune alla gestione del procedimento stesso sino alla sua conclusione;
 - g) il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

3. A seguito del trasferimento dei servizi, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compreso il loro accertamento e prelievo.

La determinazione delle suddette tasse, tariffe e contributi resta in capo ai singoli Comuni, potendo peraltro passare alla competenza dell'Unione previo specifico provvedimento da parte dell'ente interessato.

ART. 5 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
- mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

ART. 7 - SEDE STEMMA E GONFALONE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha sede legale e amministrativa nel Comune di Guspini, presso la sede municipale.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma presso la sede dell'Unione ma il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.

3. Nell'ambito del suddetto territorio possono altresì essere costituite sedi e uffici distaccati.

4. L'Unione dei comuni potrà dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dall'Assemblea dell'Unione.

5. La riproduzione e l'uso dello stemma è autorizzato dalla Giunta dell'Unione.

6. L'uso del gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente.

7. Il distintivo del Presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'unione, da portarsi a tracolla.

8. Con propria deliberazione, l'Assemblea approva e modifica lo stemma dell'Unione.

ART. 8 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.
2. L'eventuale scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie. Solo in presenza della volontà espressa da almeno la metà del numero dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso diverso la posizione dei Comuni che non intendono proseguire nell'Unione diventa quella del recesso unilaterale.

Lo scioglimento deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

3. L'Assemblea dell'Unione, preso atto dello scioglimento della stessa, come deliberato dai consigli comunali, provvede a nominare, con deliberazione assembleare presa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore.
4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi.
5. In caso di scioglimento, il personale dipendente in capo all'Unione a tempo indeterminato transita nelle strutture burocratico – amministrative dei comuni associati previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. E' garantita, inoltre, la successione in tutti i contratti e nei rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.
6. Le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dai Sindaci dei Comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Cagliari.

ART. 9 - RECESSO

1. Ogni Comune facente parte dell'Unione ha facoltà di recedere unilateralmente, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
2. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione: a tal fine gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
3. In caso di recesso, parte del personale dipendente in capo all'Unione transita nella struttura del Comune recedente.

ART. 10 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. La richiesta di adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale dell'ente richiedente con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta dell'Assemblea dell'Unione.
2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richiesta.
3. Il Presidente dell'Unione convoca l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

4. La proposta, una volta deliberata dall'Assemblea dell'Unione, viene trasmessa ai Comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento con le modifiche statutarie entro i successivi 60 giorni. Il Comune aderente provvederà poi ad approvare lo Statuto dell'Unione.
5. In caso di nuove adesioni, la Giunta e l'Assemblea dell'Unione sono soggetti a rinnovo secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 11 - ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi dell'Unione:
 - a. l'assemblea dei sindaci;
 - b. il Presidente;
 - c. la Giunta;
2. Il Presidente, i membri della Giunta ed i membri dell'Assemblea esercitano gratuitamente le loro funzioni: agli stessi non spettano indennità e gettoni di presenza.

ART. 12 – L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'assemblea dei sindaci è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'assemblea è formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali.
3. L'Assemblea viene rinnovata nella sua interezza a seguito dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in uno dei Comuni associati.

L'elezione dei membri dell'Assemblea deve essere effettuata da ogni Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del o dei Consigli comunali rinnovati.

4. I rappresentanti dei Comuni restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei rispettivi consigli.
5. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Assemblea, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della vacanza.

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni comunali e della Convenzione tra l'Unione ed i Comuni associati che regolano il conferimento delle funzioni e dei servizi comunali all'Unione, è competente per l'adozione e per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a. l'elezione del Presidente e della Giunta;
 - b. la modifica dello Statuto dell'Unione con le modalità previste dalla legge;
 - c. i regolamenti;
 - d. gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - e. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- f. le convenzioni con la Provincia, con Comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - g. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - h. l'istituzione, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, di tariffe per la fruizione dei servizi;
 - i. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k. la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere all'Unione;
 - l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m. gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;
 - n. l'approvazione e la modifica dello stemma dell'Unione.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata:
 - a. su iniziativa del Presidente;
 - b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, escludendo dal computo il Presidente;
 - c. su richiesta della Giunta.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno tre giorni prima della data di convocazione; Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione;
4. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante uno dei seguenti metodi: posta elettronica certificata, ricevuta di lettera raccomandata, dichiarazione del dipendente che svolge funzioni di messo notificatore. Con apposito regolamento, l'Assemblea normerà nel dettaglio le modalità di consegna dell'avviso.
5. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato nel sito web istituzionale accessibile al pubblico dell'Unione entro gli stessi termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Con separato regolamento per il funzionamento dell'Assemblea saranno normati i termini per il deposito degli atti.

ART. 15 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei membri assegnati. Alla seduta di seconda

convocazione, che dovrà tenersi almeno un giorno dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno la metà dei membri assegnati.

2. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno la metà dei componenti il consesso.
4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla Legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. A seguito di rinnovo integrale, la prima seduta dell'Assemblea viene convocata e presieduta dal membro più anziano per età, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente articolo 12. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
3. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.
4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione le deliberazioni concernenti detti argomenti.
5. I membri dell'Assemblea sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
6. In caso di incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente presiede la seduta il membro più anziano di età.
7. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di commissioni, secondo norme contenute in apposito regolamento.

ART. 17 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE

1. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere rivolta al Presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità previste dal precedente articolo 14.

ART. 18 - INIZIATIVA PER GLI ATTI E LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Presidente, alla Giunta ed a ciascun membro dell'Assemblea stessa.

ART. 19 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni e con il cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica di Sindaco e Consigliere comunale o dal mandato loro conferito dal Consiglio del Comune di appartenenza, con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità e di inconferibilità.

2. In caso di commissariamento degli organi di un Comune associato, i membri dell'Assemblea dell'Unione in rappresentanza dell'ente commissariato decadono dalla carica dalla data del decreto di commissariamento dell'Ente medesimo.

Il Commissario assume, in seno all'Assemblea dell'Unione, la completa rappresentanza politico/amministrativa dell'Ente commissariato: è membro dell'Assemblea dell'Unione e, qualora sia rivestita dal Sindaco e dagli Assessori del Comune commissariato la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Assessore dell'Unione, il Commissario ricopre anche tali cariche e funzioni.

ART. 20 - COMPOSIZIONE E COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione è composta da un numero di Assessori, pari a uno per ogni comune associato, tra i quali viene eletto un Presidente e un Vicepresidente.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 3. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
4. La Giunta svolge inoltre attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.
5. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualevolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 22 - PRESIDENTE E GIUNTA

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dall'Assemblea tra i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. La Giunta viene eletta dall'Assemblea al suo interno.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.

ART. 23 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive; impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Presidente, con proprio decreto, può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
6. Il Presidente, con proprio decreto, può attribuire ad Assessori e membri dell'Assemblea l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Unione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

ART. 24 - DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

1. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta e del Presidente.
2. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.
3. La Giunta dell'Unione viene rinnovata ogni qualvolta si proceda al rinnovo del Consiglio.
4. Salvo i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Presidente e gli Assessori restano in carica per il periodo corrispondente alla durata del mandato di Sindaco e della nomina a consigliere comunale; il Presidente e gli Assessori, anche se decaduti, continuano ad esercitare la carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Presidente o del nuovo Assessore.

ART. 25 - INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'UNIONE

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive variazioni.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

ART. 26 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

Al Presidente, agli Assessori ed ai membri dell'Assemblea dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

ART. 27 - PERMESSI

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai membri dell'Assemblea per quanto attiene i permessi spettanti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

ART. 28 - REGOLAMENTI

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, approvati a maggioranza semplice dell'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera i regolamenti previsti dalle leggi e quelli necessari per l'esercizio delle funzioni.
3. Nella redazione dei regolamenti l'Unione persegue il principio della massima uniformità delle norme con quelle contenute nei corrispondenti regolamenti comunali.
4. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, nell'albo pretorio istituzionale dell'Unione per quindici giorni.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

ART. 29 - CRITERI GENERALI

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

ART. 30 - CONSULTAZIONI

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tenerne conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'Amministrazione provinciale, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. I Comuni sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e di programmi. Ciascun Comune definirà le modalità di partecipazione che riterrà più opportune.
4. Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli stessi organi dell'Unione.

ART. 31 - ISTANZE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione e della Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

ART. 32 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale dell'Unione e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
2. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dall'Unione o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il referendum è indetto su richiesta:
 - a) dell'Assemblea dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b) di un numero di cittadini dei Comuni associati pari almeno al 20 per cento degli aventi diritto al voto calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a. questioni inerenti imposte, tasse e tariffe;
 - b. qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;

- c. questioni inerenti il personale dipendente;
 - d. i diritti di minoranze etniche, religiose o diritti della persona costituzionalmente garantiti;
 - e. questioni inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f. bilancio preventivo e consuntivo;
 - g. piani urbanistici e Statuto.
5. Tutte le modalità attinenti allo svolgimento dei referendum saranno contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

ART. 33 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.
2. L'Unione può assumere personale proprio, previa definizione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera, totale o parziale, del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte.
3. L'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali conferiti all'Unione comporta l'unificazione, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni, delle strutture burocratico – amministrative.
4. In sede di prima applicazione, l'Unione opera con il personale assegnato dai comuni facenti parte dell'Unione.
5. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei Comuni, prestano servizio totale o parziale per l'Unione, nonché delle attività degli uffici e servizi di ciascun comune, di cui l'Unione si avvale a fini propri.
6. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia operativa, la funzionalità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilità.
7. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecnologie per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
8. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
9. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

ART. 34 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente eletti circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

ART. 35 - SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. Il Presidente nomina Segretario dell'Unione preferibilmente uno dei segretari dei Comuni associati.
2. L'incarico di Segretario dell'Unione è svolto gratuitamente senza alcuna possibilità di erogazione di ulteriori indennità, emolumenti o rimborsi rispetto all'incarico di Segretario comunale.
3. Al Segretario dell'Unione si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 36 - ORDINAMENTO

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

ART. 37 - RISORSE FINANZIARIE

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a. trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - b. contributi erogati dallo Stato;
 - c. contributi erogati dalla Regione;
 - d. contributi erogati dall'Amministrazione provinciale;
 - e. diritti, tariffe e contributi per servizi gestiti direttamente dall'Unione;
 - f. introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa potestà (soggettività attiva);
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate;
 - i. contributi erogati dall'Unione Europea ed altri organismi.

ART. 38 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE

1. Nei limiti delle deleghe conferite dai Comuni, l'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa potestà (soggettività attiva).
2. Le spese annuali di gestione corrente dell'Unione, non coperte da entrate proprie sono ripartite (nel bilancio di previsione) o ripianate (nel rendiconto di gestione) dai Comuni associati in base al criterio stabilito negli atti di delega delle funzioni dei Comuni costituenti.

ART. 39 - ATTIVITÀ FINANZIARIA

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i. e del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e s.m.i.

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

ART. 40 - BILANCIO

1. L'Unione delibera annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni, e i documenti previsti dall'articolo 172 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

ART. 41 - RENDICONTO

1. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

ART. 42 - CONTROLLO INTERNO

1. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto al responsabile del servizio competente il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e al responsabile del servizio finanziario il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il tutto come previsto dall'art. 147 bis TUEL e dal Regolamento sui controlli interni.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto, come previsto dall'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

ART. 43 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto nominato attraverso il sistema dell'estrazione previsto dall'articolo 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n 2.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici e concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
3. Il revisore del conto deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità

previsti dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dell'art. 236 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. e, in generale, dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
 5. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica ed è rinnovabile una sola volta.
- Può essere revocato per inadempimento ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorché ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
6. Le funzioni del revisore sono quelle disciplinate dalle leggi e dal regolamento di contabilità dell'Unione; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'Assemblea dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
 7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia ed economicità della gestione.
 8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.
 9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'Assemblea dell'Unione.
 10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
 11. L'Assemblea dell'Unione, contestualmente alla nomina, fissa il compenso spettante al revisore, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

ART. 44 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità e s.m.i.
2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e di principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

ART. 45 - TESORERIA

1. L'Unione è dotata di un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
3. L'affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le disposizioni vigenti in materia e s.m.i.

ART. 46 - ECONOMATO

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art.153, comma 7, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

TITOLO VI

TRASPARENZA E ACCESSO

ART. 47 -TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELL'AZIONE DELL'UNIONE

1. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'Unione, per favorire la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

ART. 48 – ACCESSO AGLI ATTI

1. I cittadini e i portatori di interesse, possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. I consiglieri comunali dei comuni facenti parte dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato.

L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), affisso all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune associato che lo ha approvato per ultimo.